# **REGIONE LAZIO**



**Direzione:** AMBIENTE

Area:

# **DETERMINAZIONE** (con firma digitale)

N. G16499 del 07/12/2023

Proposta n. 48994 del 07/12/2023

### Oggetto:

Procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativo all'intervento Opere di difesa idraulica del Fiume Aniene in destra idraulica - fraz. Martellona (Tivoli)", nel Comune di Tivoli, Provincia di Roma, in località Martellona. Proponente: Consorzio di Bonifica Litorale Registro elenco progetti: n. 89/2023

**Oggetto:** Procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativo all'intervento Opere di difesa idraulica del Fiume Aniene in destra idraulica – fraz. Martellona (Tivoli)", nel Comune di Tivoli, Provincia di Roma, in località Martellona.

Proponente: Consorzio di Bonifica Litorale

Registro elenco progetti: n. 89/2023

#### IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione Lazio;

**Vista** la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e s.m.i.:

**Visto** il Regolamento Regionale del 06 settembre 2002, n. 1 recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020 n. 1048 con cui è stato conferito al Dott. Vito Consoli l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree protette con decorrenza dal 01 gennaio 2021;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2021, n 542, con cui è stato modificato il Regolamento Regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n. 1 del 6 settembre 2002:

**Visto** il Regolamento Regionale 10 agosto 2021, n. 15, con cui, all'art. 3 lettera d, viene modificato l'allegato B del Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, sostituendo la denominazione della "Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette" con "Direzione Regionale Ambiente";

**Vista** la novazione del contratto, reg. cron. n. 25681 del 09/12/2021, del Dott. Vito Consoli da Direttore della Direzione regionale "Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette" a Direttore della Direzione Regionale "Ambiente";

**Vista** la Determinazione dirigenziale n.G10743 del 15 settembre 2021, concernente la riorganizzazione delle strutture di base denominate "Aree", "Uffici" e "Servizi";

Visto l'atto di organizzazione del 20 settembre 2021, n. G11051, avente ad oggetto: "Assegnazione del personale non dirigenziale alle strutture organizzative di base denominate 'Aree', 'Uffici' e 'Servizi' e conferma delle Posizioni giuridiche economiche relative alle Posizioni Organizzative e delle Specifiche responsabilità della ex Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette nella Direzione Ambiente;

**Vista** la Determinazione dirigenziale n.G12430 del 20 settembre 2022, che modifica e organizza le strutture di base denominate "Aree", "Uffici" e "Servizi" della Direzione Regionale Ambiente;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Paola Pelone;

Visto il Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 16/12/2011, n. 16, "Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili";

Vista la D.G.R. n. 132 del 27/02/2018 "Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale a seguito delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introdotte dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104", modificata dalla D.G.R. n. 884 del 18/10/2022 con la quale sono state approvate le "Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale";

Vista la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi":

Vista l'istanza del 09/10/2023, acquisita con prot. 1125046, con la quale il Dott. Niccolò Sacchetti, in qualità di legale rappresentante del Consorzio di Bonifica Litorale, ha inoltrato alla Regione Lazio, Area Valutazione di Impatto Ambientale, la richiesta di attivazione della procedura di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi del combinato disposto dell'art. 19, parte II del D.Lgs.n.152/2006, ai fini degli adempimenti previsti per l'espressione delle valutazioni sulla compatibilità ambientale adempiendo alle misure di pubblicità di cui al Decreto Legislativo n.152/06;

Considerato che il progetto rientra nelle categorie previste dall'Allegato IV al D. Lgs. 152/06, potendo essere inserito tra gli interventi di cui al punto 7 "Progetti di infrastrutture" lett. o) "opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale":

Considerato che la Proponente ha richiesto contestualmente una tempistica per l'espletamento della procedura con tempi ridotti della metà rispetto alle previsioni di legge, in quanto l'intervento in questione rientra tra quelli previsti all'art. 29 co. 1 del D.L. del 24 febbraio 2023 n. 13, il quale stabilisce che "Al fine di accelerare la loro realizzazione in coerenza con gli obiettivi del PNRR, agli interventi di cui all'articolo 22, comma 1,del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, si applica la disciplina prevista dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, fatta salva la possibilità di applicare le disposizioni di leggi vigenti qualora le stesse consentano di ridurre ulteriormente i tempi di realizzazione dei citati interventi":

Visto che con nota prot. 1184480 del 20/10/2023 è stata data comunicazione alle Amministrazioni e agli Enti Territoriali potenzialmente interessati, individuati dal Proponente e/o riconfermati/integrati dalla competente Area V.I.A., dell'avvenuta pubblicazione sul sito web di questa Autorità dello studio preliminare ambientale e della documentazione a corredo del progetto, a norma dell'art.19, comma 3 e 4 del D.Lgs.n.152/06;

La documentazione è disponibile in formato digitale al seguente link:

## https://regionelazio.box.com/v/VIA-089-2023

Considerato che le opere di difesa idraulica del Fiume Aniene a ridosso della frazione di Martellona nel Comune di Tivoli hanno l'obiettivo di ridurre il rischio di alluvione del Fiume sull'abitato limitrofo, trovandosi questo in parte all'interno dell'area di esondazione da PAI;

Considerato che l'intervento prevede la realizzazione di opere di difesa idraulica consistente in un argine di monte in prossimità del Fiume Aniene a protezione della frazione di Martellona nel Comune di Tivoli. L'argine di monte ha inizio sulla sponda sinistra dell'affluente, seguito dall'argine di valle in destra, e prosegue seguendo il fiume lasciando delle limitate aree di esondazione delle piene in quanto l'abitato si è spinto molto vicino all'Aniene. Segue il fiume fino all'affluente delle acque solfurea provenienti da Bagni di Tivoli; quindi, segue l'affluente fino ad un'altura morfologica non interessata dall'esondazione della piena. La lunghezza complessiva dell'argine di monte è di circa 2200 metri. La tipologia dell'arginatura scelta è classica, dove vi è lo spazio per realizzare un rilevato con pendenze dei paramenti 2/3 e una strada sommitale larga minimo tre metri; l'altezza massima dell'argine è circa tre metri, compreso il franco di un metro.

Pertanto, la base del rilevato è di circa 15 metri, ai quali vanno aggiunti sul lato campagna un fosso di guardia che occupa circa 2 metri e al piede del rilevato lato fiume delle protezioni che possono arrivare a due metri.

Quindi per realizzare un argine classico occorre una striscia di larghezza dai venti ai trenta metri. Questa tipologia di argine, oltre ad avere la strada sommitale di tre metri, il canale lato campagna e la protezione lato fiume, all'interno del rilevato sarà posto un filtro in sabbia al piede lato campagna del rilevato, al fine di drenare eventuali acque di infiltrazione che avessero saturato il corpo arginale, a seguito dell'innalzamento dei livelli idrici di piena. Inoltre, è prevista l'introduzione di un diaframma plastico di profondità 3-4m e spessore circa 0.60m, con lo scopo di migliorare l'impermeabilità del corpo arginale stesso nei confronti dei moti di filtrazione, avvolto in apposito geotessile, sul lato campagna.

L'area è interessata da acque solfuree, pertanto per le protezioni non sono stati utilizzati gabbioni o materassi metallici, ma lato fiume la difesa del piede dell'argine, quando necessaria, è costituita da pietrame siliceo posto a rip-rap. I canali e i paramenti sono protetti dall'erosine da una protezione antierosiva di pendii, di sponde, di canali mediante geostuoia tridimensionale "grimpante" in Polipropilene o in nylon fornita e posta in opera perfettamente aderente al terreno, srotolata lungo le linee di massima pendenza e fissata lungo i bordi superiore e inferiore interrandoli in trincee profonde almeno 20 cm, resistenti chimicamente all'acqua solfurea ed hanno la funzione anche di trattenere il terreno inerbito. La costruzione dell'argine impedirà il naturale deflusso delle acque verso il Fiume Aniene, il tracciato dell'argine è stato individuato anche per intercettare meno acqua possibile. L'acqua che non potrà più defluire a gravità in Aniene sarà raccolta dal canale al piede lato campagna dell'argine e in qualche tratto da tubazioni, dove il profilo del terreno lo imporrà per evitare un canale troppo profondo. Tutte le acque confluiranno in un impianto dove potranno scaricare nel fiume quando questo si trova in magra o in morbida e saranno sollevate in caso di piena da delle pompe idrovore. L'impianto nel tratto di monte è previsto nel punto più depresso del profilo arginale.

L'impianto è stato previsto con due pompe idrovore, di cui una di riserva, verticali intubate di portata di circa 1000 l/s, con una prevalenza di circa 4 metri per l'impianto di monte e 5,5 m per quello di valle. Sono previste delle paratoie con attuatori che permettono di lasciare aperto lo scarico a gravità nel fiume per livelli bassi e di chiudersi nel momento dell'innalzamento dei livelli e quindi far entrare in funzione le idrovore

Considerato che oggetto del procedimento è la realizzazione di un'arginatura e di un impianto idrovoro nel Comune di Tivoli a protezione dell'abitato di Martellona dagli eventi di piena del Fiume Aniene e che le valutazioni dello studio idrologico-idraulico sono state sviluppate lungo un tratto sufficientemente significativo dell'asta fluviale valutando gli effetti idraulici per diverse configurazioni arginali;

Preso atto dei sottoelencati pareri, acquisiti nell'ambito dell'iter procedimentale di verifica:

- MIC Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti prot.22808 del 03/11/2023 acquisito in data 06/11/2023 al prot.1254219 esprime parere favorevole con condizioni;
- Regione Lazio, Direzione per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, paesistica e Urbanistica, Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica parere paesaggistico ai sensi dell'art. 146 co.7 del D.lgs. 22/01/2004 n.42 prot.1212255 del 26/10/2023 esprime parere favorevole con condizioni e prescrizioni;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appenino Centrale, settore sub-distrettuale Ovest e Roma Capitale prot.17332 del 04/10/2023 esprime in linea generale parere di compatibilità sul progetto di fattibilità tecnico economica in questione con i propri atti di pianificazione;
- Regione Lazio Direzione Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, Area Tutela del Territorio, Servizio Geologico e Sismico Regionale prot.1197515 dl 24/10/2023 comunicazioni;
- Regione Lazio Direzione Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, Area Vigilanza e Bacini Idrografici prot.1349854 esprime in linea generale parere di compatibilità sul progetto di fattibilità tecnico economica in questione;
- MIC PNRRprot.28035 del 29/11/2023 acquisito in data 30/11/2023 con prot.1389429 parere favorevole con condizioni.
- Direzione Regionale, Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste, Area Governo del Territorio e Foreste prot.1412086 del 05/12/2023 comunica che non sussistendo alla stato previsione di trasformazione permanente ad altra forma d'uso a carico di componenti sottoposte a tutela ai sensi della normativa vigente in materia forestale, non è dovuto pronunciamento da parte della scrivente ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 del RR n. 7/05 e dell'art. 37 della LR n.39/02, ricorda che eventuali interventi ritenuti necessari in fase esecutiva, e finalizzati alla manutenzione delle sezioni idrauliche, sono disciplinati all'art. 87 del RR n. 7/05 Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali). Articolo secondo il cui dispositivo le competenze abilitative sono attribuite a Città metropolitana o ai Comuni territorialmente competenti, rispettivamente per interventi relativi a superfici superiori o inferiori a tre ettari.

Considerato che la competente Area Valutazione di Impatto Ambientale, ha condotto l'istruttoria tecnico-amministrativa, che è da considerarsi parte integrante della presente determinazione, tenendo conto della documentazione depositata a firma del professionista Vincenzo Angeloro iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, dei pareri

acquisiti e considerando gli impatti determinati dalle interferenze dell'intervento sul contesto ambientale:

**Ritenuto** di dover procedere all'espressione del giudizio di non assoggettabilità alla procedura di V.I.A.

#### DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto,

di disporre ai sensi dell'art.19 del D.Lgs.n.152/2006, **l'esclusione delle opere dal procedimento di V.I.A.**, condotta nel rispetto dei criteri di cui all'Allegato V del citato Decreto e delle risultanze dei pareri pervenuti;

di stabilire che dovranno essere ottemperate le richieste e le prescrizioni delle osservazioni e/o contributi e/o pareri pervenuti e sopra richiamati;

di stabilire che il progetto sia realizzato secondo quanto previsto negli elaborati consegnati alla scrivente Area VIA e recepire integralmente le indicazioni contenute nella relazione di verifica e integrazioni, relativamente alla realizzazione degli interventi di mitigazione e compensazione ambientale.

di dichiarare che il rilascio del presente provvedimento non esime il Proponente dall'acquisire eventuali ulteriori pareri, nulla osta e autorizzazioni prescritti dalle norme vigenti per la realizzazione dell'opera, fatto salvo i diritti di terzi;

di precisare che l'Ente preposto al rilascio del provvedimento finale è tenuto a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui sopra, così come recepite nel provvedimento di autorizzazione e a segnalare tempestivamente all'Area V.I.A. eventuali inadempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.lgs. n. 152/2006;

di stabilire che il progetto esaminato dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BUR. Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza del proponente la procedura di impatto ambientale dovrà essere reiterata:

di pubblicare all'interno del portale istituzionale della Regione Lazio il presente provvedimento secondo quanto previsto dalla legislazione in materia (L. n. 69/2009 e D.lgs. n. 82/2005);

di pubblicare altresì la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;

di rappresentare che avverso la presente determinazione è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo le modalità di cui al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Direttore Dott. Vito Consoli